



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (RM) SIRENA   | Presidente  |
| (RM) SILVETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) SCIUTO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) NERVI    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) MARINARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - MASSIMILIANO SILVETTI

Seduta del 04/11/2016

### FATTO

In data 12 novembre 2008, il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 5 dicembre 2012.

Con ricorso presentato il 17 marzo 2016, il cliente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando il mancato rimborso di quota parte di commissioni ed oneri a lui addebitati all'atto dell'estinzione anticipata del contratto e chiedendo quindi che gli sia corrisposta la somma di € 885,16, oltre interessi e spese legali, quantificate in € 200,00.

Nel costituirsi in giudizio, la banca resistente eccepisce, in via preliminare, di non essere legittimata passivamente per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il cui ristoro spetterebbe semmai alla compagnia di assicurazione.

Nel merito, chiede al Collegio di voler respingere il ricorso perché infondato.

### DIRITTO

1. L'oggetto della presente controversia concerne le contestazioni mosse dal ricorrente rispetto alle somme asseritamente non stornate dalla banca all'atto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato *inter partes*.



2. Le contestazioni mosse dal ricorrente circa la correttezza e legittimità dei conteggi di estinzione sono fondate.

Il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato è previsto dall'art. 125-sexies TUB, norma più volte ritenuta inderogabile dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2144 del 14 ottobre 2011) e la cui piena applicabilità al contratto *de quo* non può revocarsi in dubbio.

In proposito, acquista primario rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante l'intervenuta cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere (cfr. il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

3. I conteggi estintivi formulati dall'intermediario resistente ricomprendono somme già corrisposte dal cliente a fronte di attività non eseguite dalla controparte al momento delle estinzioni anticipate. Come chiarito, l'intermediario non può trattenere tali somme, essendo esse relative a prestazioni delle quali il cliente non ha potuto usufruire.

Orbene, in ordine alle commissioni, dalla documentazione contrattuale versata in atti non emerge con la necessaria chiarezza l'asserita loro natura di costi "up front". Le indicazioni contenute nei contratti, cioè, non forniscono chiara rappresentazione delle componenti degli oneri commissionali fatti gravare sul ricorrente e disattendono le istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia, secondo le quali gli intermediari sono tenuti ad evidenziare, nei contratti e nei fogli informativi per la clientela, "le commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo" proprio in vista dei rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti (cfr. Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011).

In assenza della necessaria trasparenza, il Collegio pertanto ritiene, in conformità al suo oramai consolidato orientamento (v., Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167 del 22 settembre 2014), che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso *pro quota* delle commissioni corrisposte all'atto della conclusione del contratto e, nell'impossibilità di enucleare la parte di esse soggetta a maturazione nel corso del tempo, che gli importi da retrocedere debbano essere determinati applicando il metodo di calcolo *pro rata temporis* rispetto all'intero ammontare versato.

4. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collegate ai contratti il Collegio ritiene, in via preliminare e in conformità al proprio costante orientamento in materia, priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7216 del 31 ottobre 2014).

Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'obbligo di restituzione fa comunque carico al finanziatore, secondo un metodo di calcolo proporzionale del relativo ammontare (v. nuovamente la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, alle cui motivazioni si fa rinvio).

5. Rispetto alla quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla banca, in conformità all'orientamento già seguito dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 962 del 30 marzo 2012), occorre procedere alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti per il numero totale delle rate in cui era articolato il finanziamento. Si otterrà così l'importo *pro rata* degli oneri accessori non imputabili al consumatore.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Seguendo l'anzidetto consolidato metodo, gli importi che devono essere corrisposti al ricorrente a titolo di restituzione delle commissioni e degli oneri a costui addebitate all'atto dell'estinzione anticipata del contratto stipulato *inter partes*, avvenuta sulla base del conteggio estintivo del 5 dicembre 2012, sono i seguenti:

| rate pagate                         | 48 | rate residue | 72 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo       |
|-------------------------------------|----|--------------|----|---------|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Oneri sostenuti</b>              |    |              |    |         |                  |                         |               |
| <i>Commissioni bancarie</i>         |    |              |    | 776,19  | 465,71           | 237,94                  | 227,77        |
| <i>Commissioni mandataria</i>       |    |              |    | 324,00  | 194,40           | 122,40                  | 72,00         |
| <i>Commissioni agente/mediatore</i> |    |              |    | 648,00  | 388,80           |                         | 388,80        |
| <i>Oneri assicurativi</i>           |    |              |    | 559,87  | 335,92           | 202,67                  | 133,25        |
| <b>Totale</b>                       |    |              |    |         |                  |                         | <b>821,82</b> |

Ne consegue che il ricorrente ha diritto di ricevere dalla banca l'importo complessivo di € 821,82.

6. Non può infine essere accolta la richiesta di ristoro delle spese legali formulata nel ricorso, tenuto conto della serialità delle questioni che costituiscono oggetto del giudizio.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 821,82 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA